

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3658 del 20-04-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

Roma.

1 7 APR. 2009

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PADOVA
Via Cesare Battisti 3-11
35121 Padova

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 169/2009 – diritto societario – ipotesì di decadenza ineleggibilità collegio sindacale – incompatibilità in presenza di studi associati.

Con riferimento alla Vostra lettera dell'11 marzo 2009, con la quale si sottoponeva a questo Consiglio Nazionale un quesito in tema di incompatibilità tra la carica di sindaco ricoperta da un professionista e la consulenza prestata, in favore della stessa società, da altro professionista appartenente allo stesso studio associato del sindaco, si osserva quanto segue.

Visto il quesito formulato dal Dott. Callegari, allegato alla vostra richiesta di parere, sembra opportuno chiarire preliminarmente che esula dalla competenza di questo Consiglio Nazionale l'accertamento in concreto della sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e decadenza dalla carica di sindaco, dovendosi rimettere all'autorità giudiziaria qualsiasi decisione in merito alla reale sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Il Consiglio Nazionale nell'ambito della propria attività di promozione del miglioramento e perfezionamento professionale, nonché in sede di formulazione dei propri pareri in relazione a progetti di legge e di regolamento che interessano la professione ha avuto modo di esprimere la propria posizione in merito all'incompatibilità tra la carica di sindaco ricoperta da un professionista e la consulenza prestata, in favore della stessa società, da altro professionista appartenente allo stesso studio associato del sindaco. In particolare, nella circolare informativa n. 10 del 13 marzo 2008, disponibile sul sito www.cndcec.it, questo Consiglio Nazionale ha reso noto agli Ordini territoriali le proprie posizioni formulate in occasione della pubblica consultazione della Consob, del 13 febbraio 2008, relativa alle cause di incompatibilità per la nomina a componente degli organi di controllo degli emittenti.

In quella sede il Consiglio Nazionale:

- ha chiarito, innanzitutto, che secondo il dettato legislativo (art. 2399 cod. civ.) non è sufficiente la sussistenza di un rapporto di natura professionale a determinare l'ineleggibilità o la decadenza del sindaco, essendo necessario accertare nel caso concreto che quel rapporto comprometta effettivamente l'indipendenza. Al fine di valutare ipotesi di ineleggibilità e decadenza, pur essendo possibile ammettere l'individuazione di indici presuntivi, la presenza degli stessi non può sostituirsi alla verifica in concreto della compromissione dell'indipendenza;
- ha ribadito, riprendendo quanto già affermato in passato, che l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di dipendenza;
- ha sottolineato che l'individuazione delle cause di ineleggibilità e decadenza non può prescindere da valutazioni di carattere quantitativo e che la rilevanza degli aspetti quantitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza è stata posta in rilievo non solo da una raccomandazione della Commissione europea, ma anche da diverse pronunce giurisprudenziali, dagli organismi professionali internazionali (IFAC) e dalla Borsa Italiana nel "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.";
- ha sottolineato anche che il pericolo di conflitto di interessi di natura economicopatrimoniale potrebbe sussistere ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non, oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali. La misura di tale soglia critica può variare a seconda dei diversi fattori facenti parte del contesto in cui si svolge l'attività di controllo (dimensione dello studio professionale; durata dell'attività e consolidamento della presenza sul mercato; operatività locale, nazionale o internazionale; situazione economica del mercato in cui opera, ecc.). Tale soglia critica deve considerarsi in ogni caso superata e quindi l'indizio è meritevole di un'indagine puntuale laddove il totale dei corrispettivi ricevuti da un singolo cliente, ovvero da più clienti appartenenti al medesimo gruppo, oltrepassi, per servizi di revisione e non, il 15% del totale complessivo dei ricavi dello studio professionale.
- ha evidenziato, infine, che in presenza di studi associati i profili di potenziale compromissione dell'indipendenza devono essere valutati verificando (a) quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la sua posizione nella compagine associativa, ovvero (b) il rapporto fra i compensi derivanti dall'attività di consulenza prestata alla società da un professionista membro dello studio associato a cui partecipa anche il sindaco rispetto al fatturato globale dello studio. La soglia critica anche in questo caso potrebbe essere individuata nella misura del 15%.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione

2